

N. R.G. 327/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio

Presidente

dott. Pier Paolo Lanni

Giudice

dott. Cristiana Bottazzi

Giudice est.

nel procedimento n. 327-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sonya Strada (C.F. STRSNY74C42B157D)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Sonya Strada per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Verona, Via Franco Faccio n. 15;

considerato che, ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII (applicabile in ragione del predetto rinvio al Titolo III), la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini

pagina 1 di 5

dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini di riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Enrico Marconi, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la ricorrente svolge l'attività di ragioniera in regime libero-professionale, mentre le imprese individuali ad essa riferibili, relative alla gestione di una pizzeria al taglio e di un centro estetico risultano entrambe cancellate dal Registro delle Imprese, rispettivamente in data 14.8.2022 e 17.1.2012), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, la ricorrente è gravata da debiti verso banche, enti locali, erario, ex dipendenti, etc. per complessivi € 432.612,81 derivanti perlopiù dalla sua attività imprenditoriale pregressa, a fronte di un patrimonio che oggi ricomprende unicamente: (i) la proprietà dell'autovettura Fiat Grande Punto targata DH975NP, immatricolata nel 2007 e priva di apprezzabile valore economico, gravata da fermo amministrativo; (ii) i proventi derivanti dall'attività professionale di ragioniera, che consistono in un fatturato annuale medio di circa € 41.000,00, da cui devono essere dedotti i contributi previdenziali, le imposte ed i costi vivi sostenuti per lo svolgimento dell'attività (pari ad € 22.825,00 annui), con ciò ottenendosi un reddito medio disponibile per le proprie esigenze di vita quotidiana pari ad € 18.175,00 annui (corrispondente a circa € 1.515 mensili); con il reddito suddetto la debitrice deve fare fronte alle proprie necessità di sostentamento, comprensive *inter alia* del pagamento del canone di locazione della propria abitazione (attualmente costituita da alcune stanze in un appartamento condiviso con altri inquilini), ciò che rende evidente come il predetto reddito mensile possa essere



destinato alla soddisfazione dei creditori solo in via residuale, per la quota eccedente le suddette necessità di sostentamento; all'evidenza, dunque, la ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte all'esposizione debitoria sopra indicata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

considerato che la ricorrente va autorizzata a trattenere la somma mensile di € 3.104,00, reputata congrua dal gestore, in quanto necessaria a garantire il proprio mantenimento (spese personali per € 1.202,00), oltre allo svolgimento della professione (oneri fiscali e contributivi e costi vivi inerenti all'attività professionale per € 1.902,00). Si determina dunque in € 3.104,00 la quota di reddito mensile esclusa dalla liquidazione, precisando che la stessa potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;

dato atto che la ricorrente mette a disposizione dei creditori la quota del proprio reddito eccedente la somma di cui al paragrafo che precede (indicativamente pari ad € 312,60 mensili), da versarsi regolarmente sul conto corrente della procedura;

ritenuto che, alla luce della natura onnicomprensiva della procedura liquidatoria, non possa essere accolta la richiesta di escludere *a priori* dalla liquidazione del patrimonio l'autoveicolo in proprietà della ricorrente, essendo piuttosto rimessa al liquidatore, in sede di programma di liquidazione, ogni successiva valutazione circa l'eventuale non convenienza del procedere alla liquidazione di detto bene (ad esempio perché di difficile commerciabilità o perché di valore così modesto da non coprire le spese di una vendita competitiva), fermo restando che la debitrice può invece essere autorizzata nelle more a detenere il predetto autoveicolo;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinqies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Sonya Strada** (C.F. STRSNY74C42B157D), nata a Brescia il 2.3.1974 e residente in Verona, Via Franco Faccio n. 15;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Enrico Marconi;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Fiat Grande Punto targata DH975NP, che la ricorrente potrà continuare a detenere sino alle determinazioni assunte dal Liquidatore in ordine alla liquidazione di tale bene;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Sonya Strada sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 3.104,00, da intendersi come comprensivo dei costi che la debitrice dovrà sostenere per proseguire la propria attività professionale di ragioniera, e che la stessa dovrà documentare al Liquidatore su base semestrale, fermo l'obbligo della ricorrente di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo tematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendicazione e di restituzione



di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 12.1.2024.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico oggi 17/01/2024
n. 06/2024 Liq. Controllata CCI

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

Giudice


